

**Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento**

Piazza Dante 15, 38122 Trento

Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615

uff.stampa@provincia.tn.it

**COMUNICATO n. 4037 del 28/12/2012**

**Stabiliti nuovi criteri di applicazione delle norme sugli incentivi**

## **VIDEOGIOCHI, INCENTIVI SOLO A CHI RINUNCIA ALL'INSTALLAZIONE**

**Su proposta dell'assessore all'industria, artigianato e commercio Alessandro Olivi, la Giunta provinciale ha stabilito le modalità per attuare la disposizione provinciale, approvata recentemente con la legge finanziaria provinciale 2013, in materia di contributi per gli investimenti a favore degli esercizi commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. La Giunta ha definito in particolare le modalità con cui dare attuazione alla norma di legge, introdotta dall'ultima finanziaria, che stabilisce che questi contributi possano essere concessi solo agli esercizi dove non sono collocati apparecchi da gioco e a condizione che ci si impegni a non installare questi apparecchi per un certo periodo. Quello dei giochi negli esercizi pubblici è un tema estremamente attuale e sul quale la Provincia autonoma di Trento era già intervenuta lo scorso anno, tra le prime realtà in Italia a farlo, dando la possibilità ai comuni di limitare o vietare la collocazione di apparecchi da gioco ad una certa distanza da luoghi ritenuti particolarmente sensibili. Il provvedimento adottato oggi fa un passo ulteriore nella direzione di regolamentare il fenomeno e prevenire la dipendenza dal gioco. In questo caso si è deciso di valorizzare la scelta di quegli esercenti che, in occasione di investimenti, decidono di non installare apparecchi da gioco nei loro locali. Si è scelta questa strada, come evidenzia l'assessore Olivi, ritenendola più facilmente percorribile, anche dal punto di vista dell'impatto sul sistema finanziario pubblico, rispetto ad altre ipotesi emerse nel corso dell'approvazione della recente manovra finanziaria, come quella che intendeva proporre agevolazioni Irap di fatto inapplicabili.**

-

La disposizione approvata oggi, come detto, costituisce un ulteriore tassello della disciplina provinciale in materia di apparecchi da gioco (art. 13 bis della legge provinciale n. 9 del 2000), approvata in occasione della legge finanziaria provinciale dell'anno scorso. La norma già in vigore, come detto, consente ai comuni, per tutelare determinate categorie di persone maggiormente vulnerabili e per prevenire la dipendenza dal gioco, di limitare o vietare la collocazione di apparecchi da gioco (tra quelli previsti dall'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS) in un raggio non inferiore a trecento metri da luoghi sensibili, tra i quali istituti scolastici o formativi, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socioassistenziale.

Ai comuni è riservata inoltre la possibilità di limitare o vietare, in aree circoscritte, la collocazione di apparecchi da gioco, tenuto conto dell'impatto sulla qualità del contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. Inoltre i comuni possono prevedere prescrizioni di tipo urbanistico da applicare agli esercizi dove sono collocati apparecchi da gioco. In attuazione della vigente disposizione provinciale, tra l'altro, la maggior parte dei comuni trentini ha regolamentato il fenomeno dell'uso degli apparecchi da gioco.

Con il provvedimento adottato oggi si aggiungono alla normativa introdotta lo scorso anno ulteriori

possibilità di agire sulla materia dei giochi nei locali pubblici.

La Giunta provinciale ha stabilito infatti che, ai fini della concessione del contributo per investimenti fatti nelle aziende (i cd "investimenti fissi"), previsto dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese, l'amministrazione dovrà acquisire una dichiarazione che attesti l'assenza di apparecchi da gioco all'interno dell'esercizio per il quale si chiede il contributo nonché una dichiarazione con cui chi richiede il contributo si impegna a non installare gli apparecchi per un certo tempo (la nuova norma dice per la durata degli obblighi di destinazione dei beni per i quali i contributi sono richiesti). In caso di mancato rispetto degli impegni assunti il contributo potrà essere revocato. Il provvedimento adottato oggi dalla Giunta provinciale riconosce di fatto l'abrogazione della norma, approvata con la legge finanziaria provinciale 2013, che azzerava l'aliquota Irap per il prossimo quinquennio a favore degli esercizi che non installano apparecchi da gioco.

(lr) -

()